

**ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE**

**VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**N. 7327 in data 28-11-2023**

**OGGETTO :** PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 27BIS DEL D.LGS 152/2006 RECANTE VALUTAZIONE POSITIVA CONDIZIONATA SULLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, RINNOVO, AGGIORNAMENTO E MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE, RILASCIATA ALL'IMPRESA L.E.V.I.T. S.R.L., ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI (R5 E R13) NONCHÉ ALLE EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA, PRESSO L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI ARVIER, LOC. COMBARON. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA DI CUI AL P.D. 1867/2010 (RINNOVATO E INTEGRATO CON P.D. 5302/2014 E P.D. 630/2022)

Il Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 596 in data 29 maggio 2023 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 620 in data 29 maggio 2023, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale di cui alla DGR 481/2023 e attribuzione alle strutture dirigenziali delle quote di bilancio con decorrenza 1° giugno 2023;
- richiamata la Costituzione della Repubblica italiana ed in particolare l'art. 41;
- richiamate la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nonché la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i., riguardanti le norme sul procedimento amministrativo;
- visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 recante "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*" e s.m.i., in particolare l'allegato 1, sub-allegato 1;
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., in particolare gli articoli nn 184-ter, 208, 216, 269;
- considerato che la Regione rilascia l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti in conformità alle prescrizioni riportate agli artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006, e in attuazione, fra l'altro, dei principi di cui all'art. 178;
- richiamato il D.M. 28 marzo 2018, n. 69 (*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006*);
- richiamato il D.M. 27 settembre 2022, n. 152 (*Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*);
- richiamata la Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- vista la legge regionale in materia di VIA n. 12 del 26 maggio 2009;
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento all'art. 27bis della Parte Seconda, che prevede che, nel caso di procedimenti di VIA regionale, la determinazione di valutazione di impatto ambientale deve essere ricompresa nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) secondo il procedimento definito dal suddetto articolo;
- vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 "*Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti*" e s.m.i.;
- richiamate le Deliberazioni della Giunta regionale n. 3284 del 4 novembre 2006 "*Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 9125 del 23 ottobre 1987*" e n. 1500 del 13 settembre 2013 "*Modificazioni alle direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, di cui all'allegato a) alla deliberazione della Giunta regionale n. 3284 del 4 novembre 2006*";
- richiamata la circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0019931/TRI del 18 luglio 2014, concernente le "*Disposizioni temporanee per la*

*determinazione dell'importo e delle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazioni alla gestione dei rifiuti”;*

- richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. 2950 in data 29 ottobre 2010, concernente *“autorizzazione alla società L.E.V.I.T. S.r.l., di Arvier, all’esercizio e alla gestione di operazioni di recupero rifiuti (R5 e R13) nell’impianto di lavorazione inerti già presente in Comune di Arvier, strada vicinale Combaron, ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006”;*
- richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 3180 in data 21 luglio 2011, concernente *“verifica, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 3284/2006, della conformità della garanzia finanziaria presentata dalla società L.E.V.I.T. S.r.l., di Arvier, per le attività autorizzate con D.G.R. 2950/2010”;*
- rilevato che l’autorizzazione alla gestione di rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 di cui alla citata D.G.R. 2950/2010 aveva durata fissata in 10 anni a partire dalla data della D.G.R. stessa, vale a dire fino al 29 ottobre 2020;
- dato atto, inoltre, che detta scadenza è stata in seguito automaticamente prorogata fino al 29 giugno 2022, a seguito dell’emanazione della normativa nazionale relativa allo stato di emergenza da COVID19, in particolare ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
- richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 1867 del 30 aprile 2010 concernente la *“iscrizione dell’impresa L.E.V.I.T. S.r.l., con sede legale in comune di Arvier, al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività per l’esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006”;*
- richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 5302 del 15 dicembre 2014, concernente il *“rinnovo dell’iscrizione dell’impresa L.E.V.I.T. S.r.l., con sede legale nel Comune di Arvier, al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività per l’esercizio di operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006”;*
- richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 630 del 10 febbraio 2022, concernente il *“rinnovo e modifica dell’iscrizione dell’impresa L.E.V.I.T. S.r.l., con sede legale in Comune di Arvier, al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività per l’esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 5 febbraio 1998, disposta con P.D. n. 1867/2010 e già rinnovata con P.D. n. 5302/2014”;*
- richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. 1143 del 26 agosto 2016, concernente *“approvazione del progetto e autorizzazione alla società L.E.V.I.T. S.r.l., di Arvier, alla realizzazione, all’esercizio e alla gestione di un impianto di compostaggio (operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi - R3) all’interno dell’impianto esistente sito nel Comune di Arvier, località Combaron, ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/2006”;*
- richiamati in particolare il punto 2), lettere *b. c. e d.*, del dispositivo della sopracitata D.G.R. 1143/2016 che recitano:
  - b. le opere [di approntamento dell’impianto] devono essere eseguite entro 51 mesi dalla data di approvazione della presente deliberazione”;*
  - c. deve essere comunicata, alla struttura regionale competente, al Comune di Arvier, al Comando del Corpo forestale della Valle d’Aosta e all’ARPA della Valle d’Aosta, unitamente al nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori, almeno 10 giorni prima, la data di avvio dei lavori di approntamento dell’impianto;*

*d. entro 10 giorni dalla fine dei lavori e prima dell'avvio delle operazioni di collaudo, deve essere data comunicazione ai soggetti indicati al punto c), ciò anche al fine di consentire la verifica della conformità delle opere eseguite al progetto approvato;*

- rilevato che, non risultando pervenute agli atti le comunicazioni di cui ai sopracitati punti *c.* e *d.* e che sono altresì ormai decorsi i termini di cui al punto *b.*, si intende decaduta l'autorizzazione rilasciata con la citata D.G.R. 1143/2016;
- dato atto che il progetto in esame è sottoposto a procedura di verifica di VIA regionale in quanto attività ricompresa nell'Allegato IV Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, e che il medesimo è stato assoggettato a VIA a seguito di procedura di verifica di assoggettabilità conclusasi con provvedimento dirigenziale n. 4577 emesso in data 16 agosto 2021;
- evidenziato che l'art. 27 bis, del D.Lgs. 152/2006 al comma 1, prevede quanto segue: *“Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati”*;
- preso atto che, in base alle suddette disposizioni normative, in data 27 dicembre 2022, con nota acquisita agli atti con prot. n. 9537, la Società LEVIT s.r.l. di Arvier, tramite lo studio di progettazione incaricato, ha presentato alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria l'istanza, e la relativa documentazione progettuale, finalizzata all'attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rinnovo e modifica dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/2006, da rilasciarsi nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27bis, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006;
- rilevato che, in occasione del rinnovo, le modifiche richieste all'autorizzazione ex artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/2006 rilasciata con la D.G.R. 2950/2010 all'impresa L.E.V.I.T. S.r.l. consistono in:
  - accorpamento nell'autorizzazione ordinaria, e riorganizzazione, delle operazioni di recupero autorizzate in regime semplificato con il citato P.D. 1867/2010, rinnovato e integrato dai successivi P.D. 5302/2014 e P.D. 630/2022;
  - aggiornamento dei codici CER autorizzati, delle operazioni di recupero effettuate e dei quantitativi massimi stoccabile e lavorabile annuo;
  - riorganizzazione delle aree di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei materiali recuperati, nonché distinzione dalle aree dell'impianto nelle quali non si effettua gestione dei rifiuti;
  - adeguamento dell'autorizzazione ex artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/2006 alla normativa vigente in materia di recupero di rifiuti (art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, D.M. 69/2018, D.M. 152/2022);
- dato atto che la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, con nota prot. n. 70, in data 3 gennaio 2023, ha avviato il procedimento in argomento con richiesta di esame preliminare della documentazione progettuale da parte dei soggetti competenti consultati (ai sensi del comma 3, dell'articolo 27bis);
- dato atto che nell'ambito della suddetta fase procedimentale sono pervenuti i seguenti pareri:

- Struttura pianificazione territoriale: parere acquisito agli atti in data 6 febbraio 2023, con prot. n. 922, con il quale la Struttura ha richiesto documentazione integrativa;
- Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio: parere acquisito agli atti in data 6 febbraio 2023, con prot. n. 913, con il quale il Dipartimento ha richiesto documentazione integrativa;
- ARPA Valle d'Aosta: parere acquisito agli atti in data 10 febbraio 2023, con prot. n. 1098;
- dato atto che, con nota trasmessa in data 17 febbraio 2023 (prot. n. 1275), la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha trasmesso alla Società proponente le sopracitate richieste di integrazioni;
- dato atto che, a seguito delle suddette richieste, la Società proponente ha fatto pervenire documentazione integrativa in data 6 aprile 2023 (acquisita con nota prot. n. 2692);
- dato atto che, a seguito di avviso pubblicato sul B.U.R. n. 18 in data 18 aprile 2023, è stato dato avvio alla fase di partecipazione pubblica al procedimento, con contestuale comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale e territoriale chiamati ad esprimersi a vario titolo nel procedimento in corso (con nota prot. n. 2971, in data 18 aprile 2023);
- dato atto che nel periodo di evidenza pubblica (30 gg. successivi al 18 aprile 2023) non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;
- dato atto che nell'ambito delle fase procedimentale istruttoria sono stati acquisiti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti ambientali e territoriali (pareri riportati per esteso in Allegato 1):
  - Struttura pianificazione territoriale: pareri acquisiti agli atti in data 6 giugno 2023 (prot. n. 4293), in data 21 settembre 2023 (prot. n. 7076);
  - Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico: parere acquisito agli atti in data 3 ottobre 2023 (prot. n. 7382);
  - Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria: parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 7 giugno 2023;
  - Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio: pareri acquisiti agli atti in data 24 maggio 2023 (prot. n. 3915) e in data 30 agosto 2023 (prot. n. 6505);
  - Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche ed attività estrattive: pareri espressi nell'ambito delle Conferenze dei servizi in data 7 giugno 2023 e in data 27 settembre 2023;
  - Arpa Valle d'Aosta: parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 7 giugno 2023; pareri acquisiti agli atti in data 6 giugno 2023 (prot. n. 4287), in data 13 giugno 2023 (prot. n. 4477), e in data 26 settembre 2023 (prot. n. 7176);
  - Comune di Arvier: pareri acquisiti agli atti in data 7 giugno 2023 (prot. n. 4308) e in data 19 settembre 2023 (prot. n. 7028);
  - DEVAL S.p.A.: pareri acquisiti agli atti in data 20 aprile 2023 (prot. n. 3062) e in data 1 settembre 2023 (prot. n. 6593);
- preso atto che il progetto è stato esaminato in sede di una Conferenza dei Servizi in data 7 giugno 2023;
- rammentato che in tale sede la Conferenza dei Servizi ha ritenuto di demandare la propria espressione definitiva ai sensi dell'art. 27bis del D.lgs 152/2006, alla presentazione della

documentazione integrativa e degli approfondimenti richiesti dai soggetti competenti intervenuti in istruttoria;

- rilevato che, a seguito della suddetta espressione da parte della Conferenza dei Servizi la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha ritenuto di sospendere l'iter istruttorio in data 13 giugno 2023 (con nota prot. n. 4473), richiedendo alla società proponente ed ai progettisti incaricati di produrre gli approfondimenti progettuali e le integrazioni necessarie;
- rilevato che la società proponente ha richiesto una proroga dei suddetti tempi di sospensione in data 12 luglio 2023 (acquisita con nota prot. n. 5262), accolta dalla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria in data 19 luglio 2023 (con nota prot. n. 5453);
- rilevato che la società proponente ha trasmesso documentazione progettuale integrativa in data 14 agosto 2023 (acquisita con prot. n. 6120);
- evidenziato che le suddette integrazioni progettuali sono state rese disponibili ai soggetti competenti in materia ambientale e territoriale coinvolti dal procedimento, e al pubblico, con pubblicazione nelle pagine del sito Internet di competenza della Struttura scrivente;
- dato atto che, con lettera inviata in data 17 agosto 2023 (con nota prot. n. 6192) la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha proceduto con la riattivazione del procedimento;
- dato atto che in data 31 agosto 2023 (con nota prot. n. 6555), la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha convocato nuovamente la Conferenza dei servizi in data 27 settembre 2023;
- preso atto quindi che il progetto è stato esaminato nuovamente in sede di Conferenza dei servizi in data 27 settembre 2023, le cui determinazioni sono state le seguenti:
  - “- *preso atto dei pareri acquisiti in istruttoria,*
  - *preso atto dei pareri espressi in sede della presente Conferenza dei Servizi da parte dei Soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale intervenuti,*
  - *preso atto della documentazione integrativa ed aggiornata presentata, che ha recepito le indicazioni emerse in istruttoria,*
  - *espresso parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto di “rinnovo e modifica dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e 269 del d.lgs 152/2006 relativa all'attività di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti non pericolosi, in loc. Strada comunale Combaron, nel Comune di Arvier – presentato dalla Società L.E.V.I.T. s.r.l. di Arvier”, alle condizioni ambientali espresse dai soggetti competenti;*
  - *espresso parere favorevole al “rinnovo e modifica dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e 269 del d.lgs 152/2006 relativa all'attività di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti non pericolosi, in loc. Strada comunale Combaron, nel Comune di Arvier – presentato dalla Società L.E.V.I.T. s.r.l. di Arvier.”;*
- preso atto pertanto del suddetto parere della Conferenza dei Servizi, le cui determinazioni motivate costituiscono il presupposto per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art 27bis, comma 7 (trasmesse a tutti i soggetti convocati, con nota prot. n. 7265/VIAVAS in data 29 settembre 2023);

## DECIDE

- 1) di rilasciare il provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27bis, della Parte Seconda, del D.Lgs. 152/2006, concernente:
  - a) la valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di rinnovo e modifica dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/2006 relativa all'attività di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti non pericolosi, in loc. Strada comunale Combaron, nel Comune di Arvier – presentato dalla Società L.E.V.I.T. s.r.l. di Arvier;
  - b) il rinnovo all'impresa L.E.V.I.T. S.r.l., ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/2006, delle autorizzazioni alla gestione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi nonché alle emissioni diffuse in atmosfera, presso l'impianto sito in Comune di Arvier, loc. Combaron, rilasciate ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/2006 con D.G.R. n. 2950/2010, integrando i contenuti dell'autorizzazione semplificata rinnovata da ultimo con P.D. 630/2022, ai sensi dell'art. 216 del del D.Lgs. 152/2006;
- 2) di stabilire che il rinnovo di cui al punto 1) lettera b) è rilasciato per un periodo di dieci anni a partire dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile presentando apposita istanza alla Struttura regionale competente in materia di rifiuti, almeno 180 giorni prima della scadenza, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/2006;
- 3) di aggiornare e modificare l'autorizzazione di cui al punto 1) lettera b) secondo quanto descritto nella documentazione progettuale presentata dall'impresa L.E.V.I.T. S.r.l., successivamente integrata e corretta in sede di conferenza dei servizi, in particolare l'autorizzazione è valida nel rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a. all'interno dell'impianto L.E.V.I.T. S.r.l., l'area individuata e destinata alla gestione dei rifiuti, e pertanto oggetto della presente autorizzazione, è unicamente quella riportata nelle planimetrie catastale e di dettaglio di cui agli allegati 3 e 4 al presente provvedimento (Foglio 8 mappali 29, 32, 33, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 102, 310, 311, 313, 314, 315, 331, 710, 712, 714, 716, 720, 722, 724, 726, 728, Foglio 18 mappale 492), tale area deve essere resa ben identificabile in sito;
  - b. non è autorizzata la gestione (lavorazione o stoccaggio) di materiali classificati rifiuti in zone dell'impianto L.E.V.I.T. S.r.l. diverse da quella sopra menzionata;
  - c. presso l'impianto possono essere recuperate unicamente le tipologie di rifiuto, secondo le operazioni di recupero e i quantitativi espressamente indicati nella tabella di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento;
  - d. i quantitativi massimi di *end of waste* che è possibile stoccare nelle varie aree dell'impianto di recupero sono quelli espressamente indicati nella tabella riportata nella "Planimetria generale e layout produttivo" di cui all'Allegato 4;
  - e. devono essere puntualmente rispettate le modalità di stoccaggio e di gestione dei rifiuti come descritte nella documentazione tecnica allegata all'istanza, integrata in sede di conferenza dei servizi, in particolare nell'elaborato "Relazione tecnica" revisione Agosto 2023;
  - f. lo stoccaggio dei rifiuti di cui ai codici CER 17 08 02 (materiali da costruzione a base di gesso) e CER 17 03 02 (miscele bituminose), deve avvenire in cumuli coperti da teli

impermeabili oppure in cassoni/contenitori chiusi, al fine di evitare fenomeni di percolamento;

- g. i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento, nonché i materiali accertati come non conformi a seguito delle verifiche analitiche, devono essere gestiti in conformità a quanto disposto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- h. è vietata la miscelazione di differenti tipologie di rifiuto durante la fase di messa in riserva (R13) iniziale, che deve pertanto avvenire in modo separato per ogni gruppo di CER autorizzato (vedasi Tabella Allegato 2), in cumuli distinti e ben identificati da apposita cartellonistica;
- i. i piccoli conferimenti (inferiori a 5 m<sup>3</sup>) di rifiuti di cui ai CER 01 04 13, 10 13 11, 17 01 07, 17 03 02, 17 08 02, 17 09 04 possono essere accettati in R13 dall'impresa autorizzata senza le verifiche analitiche in ingresso (riportate nella tabella all'Allegato 2), fino al raggiungimento di un volume massimo pari a 200 m<sup>3</sup>, e stoccati in appositi cumuli (secondo i gruppi della tabella all'Allegato 2) distinti e identificati da cartellonistica;
- j. resta in capo all'impresa L.E.V.I.T. S.r.l. la verifica analitica di classificazione dei lotti di cui al precedente punto, prima dell'avvio degli stessi alla successiva operazione di recupero R5. In caso di risultato non conforme delle verifiche analitiche, l'impresa autorizzata deve gestire il lotto ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006, avviandolo presso appositi impianti autorizzati al suo trattamento;
- k. i lotti di End of Waste prodotti dalle operazioni di recupero autorizzate devono essere correttamente stoccati in cumuli separati, identificati da apposita cartellonistica, e ben distinti dai cumuli di rifiuti in attesa di lavorazione;
- l. i lotti di materiali ottenuti dalle operazioni di recupero, cosiddetti End of Waste, devono essere destinati unicamente agli scopi specifici per i quali sono stati certificati, secondo le rispettive dichiarazioni di conformità;
- m. entro 6 mesi dalla data del presente provvedimento, pena la sospensione della presente autorizzazione fino a regolarizzazione, l'impresa autorizzata deve provvedere ad ottenere la certificazione UNI EN ISO 9001 del proprio sistema di gestione della qualità, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. 152/2022. Nelle more dell'ottenimento di tale certificazione i rifiuti autorizzati devono essere gestiti, recuperati e certificati conformemente a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998;
- n. devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di assicurare che, in relazione ai tipi e alle quantità dei rifiuti, gli stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano arrecare pregiudizio all'ambiente, e devono comunque rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- o. l'impresa autorizzata deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di rifiuti, con particolare riferimento agli adempimenti di cui agli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- p. l'impianto deve essere reso inaccessibile alle persone non autorizzate;
- q. prima dell'avvio delle operazioni di recupero come autorizzate nel presente provvedimento, l'impresa deve provvedere a presentare la garanzia finanziaria di cui al comma 11, lettera g), dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., calcolata e redatta

conformemente a quanto previsto dalle D.G.R. 3284/2006 e 1500/2013. L'importo della garanzia è così calcolato, in funzione delle attività di recupero principali autorizzate:

**R5 + R13** rif. non pericolosi → pot. annua (t/a) x 10 (€/t) = 50.000 x 10 = **500.000 €**

**R13** rif. non pericolosi → stoccabile (t) x 14 (€/t) = 254 x 14 = 3.556 € → **min. 20.000 €**

Per un totale pari a **520.000 €**.

La durata della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla scadenza dell'autorizzazione rinnovata con il presente provvedimento, oltre ad ulteriori due anni, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato A alla DGR 3284/2006. Le operazioni di recupero potranno iniziare a far data dal provvedimento di accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Regione;

- r. devono essere inoltre rispettate tutte le prescrizioni emerse nei pareri formalizzati in sede di conferenza dei servizi e riportati in Allegato 1 al presente provvedimento, in particolare:
- i. le emissioni diffuse di polveri in atmosfera devono essere contenute nel maggior modo possibile, adottando le prescrizioni riportate nella parte I dell'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, in coerenza con quanto già prescritto con DGR 2950 in data 29 ottobre 2010, ed in particolare si dovrà adottare un sistema di innaffiamento tramite irrigatori mobili o fissi posizionati nei pressi delle aree di stoccaggio del materiale, nonché nelle principali vie di accesso e aree di lavorazione; inoltre dovranno essere messe in atto le misure di mitigazione già previste dalla Ditta;
  - ii. nell'area 8, individuata come area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nelle operazioni, gli stessi vengano stoccati (suddivisi per codice EER) in appositi big bags e/o contenitori/cassoni dotati di sistema di copertura al fine di impedirne la miscelazione e, in particolare per i materiali plastici, la dispersione eolica.
  - iii. considerando che l'attività in oggetto interferisce con la linea elettrica aerea in media tensione a 15 KV di proprietà di DEVAL s.p.a., individuata negli elaborati progettuali, siano ottemperate le indicazioni e prescrizioni contenute nel parere espresso dal suddetto Ente (riportato per esteso in Allegato 1);
- 4) di revocare, per le motivazioni indicate in premessa, l'autorizzazione in regime semplificato di cui al P.D. 1867/2010 (rinnovato e integrato dai successivi P.D. 5302/2014 e P.D. 630/2022), a far data dal provvedimento dirigenziale di accettazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto 3) lettera q.;
  - 5) di stabilire che l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni di cui al presente atto determina la sospensione, previa diffida, e l'eventuale successiva revoca della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 210, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché la conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Titolo VI, Capo I, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - 6) di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - 7) di stabilire che, per quanto non indicato nel presente provvedimento, si fa espresso riferimento a quanto stabilito dal citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- 8) di notificare il presente provvedimento all'impresa interessata, al Comune di Arvier, al Comando del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai servizi competenti dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.
- 10) di disporre l'integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale e nella pagina a cura della scrivente Struttura regionale.

L'ESTENSORE  
- Davide MARGUERETTAZ -

IL DIRIGENTE  
- Paolo BAGNOD -

# Allegato 1

## (pareri acquisiti da parte dei soggetti competenti)

### Struttura pianificazione territoriale

- parere acquisito agli atti in data 6 giugno 2023, con prot. n. 4293:

“Con riferimento all’intervento in oggetto, sottoposto a procedura di PAUR ai sensi dell’art. 27bis del D.lgs 152/2006 comprensiva di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006 e di VIA ai sensi della l.r. 12/2009, esaminata la documentazione tecnica e amministrativa resa disponibile, per quanto di competenza, non emergono elementi ostativi al favorevole accoglimento della domanda.

Si formulano, in ogni caso, le seguenti considerazioni inerenti gli aspetti progettuali, con particolare riferimento ai luoghi individuati dal proponente per l’esecuzione delle attività di gestione di rifiuti.

Dall’esame della documentazione predisposta dal richiedente (cfr. Allegato 1 alla Relazione illustrativa - Verifica della coerenza urbanistica dell’impianto ai sensi della D.g.r. 628/2013) emerge come il progetto preveda l’occupazione di una limitata porzione della sottozona boscata Ec23\*, all’interno della quale le attività di gestione dei rifiuti non sono previste dal PRG comunale. Con riferimento invece agli usi ammessi dal PRG all’interno della sottozona Ed8\* la medesima documentazione di verifica non evidenzia elementi di incoerenza rispetto all’attività proposta; infatti, nella sottozona è ammessa, fra gli altri, la destinazione d’uso “(e3) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi”.

Nel contesto sopra esposto è preferibile che l’area dedicata all’attività di gestione dei rifiuti sia ricondotta all’interno della sottozona di tipo Ed, senza quindi sovrapporsi all’attigua sottozona Ec23\*, escludendo, in questo modo, l’insorgere di elementi di contrasto rispetto alle previsioni comunali di uso del territorio.

Nel caso in cui invece, nella sua configurazione definitiva, l’impianto di gestione di rifiuti dovesse inevitabilmente eccedere i limiti sopra richiamati, il progetto potrebbe ottenere la necessaria coerenza urbanistica nell’ambito di questo procedimento coordinato autorizzativo unico, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006, e in applicazione dell’art. 18 della l.r. 11/1998. In tale circostanza si chiede che il proponente fornisca alla Struttura Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria gli elaborati, elencati all’articolo 4, lettera b), dell’allegato A alla DGR 628/2013, necessari al Comune per provvedere all’esecuzione degli adempimenti di propria competenza. Questi ultimi sono previsti al successivo articolo 5 del medesimo allegato alla DGR citata concernente la disciplina applicativa dell’art. 18 della l.r. 11/1998 relativo alla pubblicazione di varianti urbanistiche in quanto, ai sensi dell’articolo 208, comma 6, del D.lgs. 152/2006, il provvedimento dirigenziale autorizzativo costituirà variante al PRG per quegli elementi non coerenti con le vigenti previsioni urbanistiche.”;

- parere acquisito agli atti in data 21 settembre 2023, con prot. n. 7076:

“Con riferimento al progetto di gestione di rifiuti in oggetto, sottoposto a procedura di PAUR ai sensi dell’art. 27bis del D.lgs 152/2006 comprensiva di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006 e di VIA ai sensi della l.r. 12/2009, esaminata la documentazione integrativa presentata a seguito degli esiti della Conferenza dei servizi svoltasi in data 7 giugno 2023, si prende atto favorevolmente che le modificazioni apportate dal proponente recepiscono le osservazioni formulate dalla scrivente Struttura con parere prot. n. 6504/PT del 06/06/2023.

La documentazione progettuale, infatti, dà evidenza della riduzione dell'area dedicata all'impianto di gestione di rifiuti, escludendo la sovrapposizione con l'attigua sottozona Ec23\* in corrispondenza di una porzione del mappale 730 del foglio 8.

Pertanto, per quanto di competenza, non si evidenziano ulteriori elementi ostativi al favorevole accoglimento della domanda.

Si segnala, d'altra parte, che i contenuti della scheda di Verifica della coerenza urbanistica ai sensi della DGR 628/2013 non sono stati coerentemente aggiornati.”;

## Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico

- parere acquisito agli atti in data 3 ottobre 2023, con prot. n. 7382:

“Si comunica che l'intervento in oggetto descritto non necessita di autorizzazione in quanto non rientra in ambiti territoriali sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 42 del 2004.”;

## Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

- parere acquisito agli atti in data 24 maggio 2023, con prot. n. 3915:

“In riferimento all'avvio del procedimento inoltrato da codesta Struttura, con la nota prot. n. 70 del 03/01/2023 (ns. rif. prot. n. 74/DDS del 03/01/2023), alla richiesta di integrazioni formulata dallo scrivente Dipartimento con la nota prot. n. 1394/DDS del 03/02/2023, in merito all'esame della richiesta in oggetto, lo scrivente Dipartimento, visionata la documentazione integrativa trasmessa con la nota prot. n. 2971 del 18/04/2023 (ns. rif. prot. n. 4795/DDS del 20/04/2023), non potendo partecipare alla conferenza dei servizi indetta per il giorno 7 giugno 2023, relativamente agli aspetti di competenza afferenti alla difesa del suolo, di cui agli articoli 35, 36, 37 e 41 della l.r. 11/1998, nonché del R.D. 523/1904, non rileva motivi ostativi sia per la valutazione connessa all'impatto ambientale sia per la valutazione connessa ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006.

La documentazione geologica è stata puntualmente integrata rispetto alle richieste precedentemente formulate. Il geologo incaricato non evidenzia infatti particolari criticità di ordine geologico, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico e di pericolosità geologica.

I mappali ricadono in fascia F3, bassa pericolosità per frane, ai sensi dell'art. 35 della l.r. 11/1998, pertanto, ai sensi della dGR 2939/2008, nelle fasce a bassa pericolosità è consentito ogni genere di intervento, edilizio e infrastrutturale, nel rispetto della normativa di settore dei rifiuti.

Si ricorda che i contenuti del documento integrativo predisposto dovrebbero essere parte integrante della relazione tecnica e dello studio di impatto ambientale, al fine di rendere le misure individuate effettivamente integrate al progetto e alla mitigazione degli effetti connessi alla richiesta in oggetto.

A tal proposito, non risulta chiaramente indicato quali siano le operazioni di chiusura del sito e si evidenzia la relazione integrativa cita “un eventuale progetto di ripristino ambientale”, del quale però non emergono ulteriori informazioni. Si rimanda pertanto alla valutazione delle competenti strutture in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di rifiuti, la necessità o meno di integrare la documentazione presentata con il progetto e/o con le indicazioni di ripristino del sito connesse alla chiusura dell'impianto, qualora non fossero già state individuate da precedenti progetto o autorizzazioni.

Si ricorda che, nel caso fosse necessario integrare tali aspetti nell'ambito del presente procedimento, come precedentemente richiesto, si dovrà integrare di conseguenza lo studio di compatibilità. La relazione di recupero o le modalità di recupero dovranno tenere in conto la definizione del suolo

obiettivo (Petric/Haplic Calcisol) andando a definire nello specifico la stratigrafia di ripristino e l'areale interessato, predisponendo specifici elaborati tecnici (planimetria, sezioni e stratigrafia).”;

- parere acquisito agli atti in data 30 agosto 2023, con prot. n. 6505:

“In riferimento al riavvio del procedimento inoltrato da codesta Struttura, con la nota prot. n. 6192 del 17/08/2023 (ns. rif. prot. n. 8898/DDS del 23/08/2023), lo scrivente Dipartimento, visionata la documentazione integrativa trasmessa e i chiarimenti afferenti alla fase di chiusura del sito, relativamente agli aspetti di competenza in tema di difesa del suolo e ai sensi degli articoli 35, 36, 37 e 41 della l.r. 11/1998, nonché del R.D. 523/1904, non rileva motivi ostativi sia per la valutazione connessa all'impatto ambientale sia per la valutazione connessa ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006.”;

## Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 7 giugno 2023:

“- In merito agli aspetti di competenza della Struttura relativamente alla valutazione sulle “emissioni diffuse in atmosfera”, evidenzia come le attività oggetto di istanza di rinnovo e modifica ai sensi dell'art. 208 e 269 del D.Lgs. 152/2006 riguardanti il trattamento e recupero di rifiuti debbano rispettare le prescrizioni indicate nella parte I dell'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, ed essere coerenti con le misure di contenimento delle emissioni diffuse già previste nella DGR n. 2950 del 2010.

Concorda inoltre con le misure di contenimento delle emissioni diffuse indicate da ARPA nel parere di competenza, nonché con le modalità operative e le misure di mitigazione già predisposte dalla Ditta, così come indicate in progetto.

- Rilevando come la maggiore parte dell'attività ricade nella sottozona Ed08 (come tale coerente con le destinazioni d'uso previste dal PRG), mentre soltanto per una limitata porzione interessa la sottozona boscata Ec23\*, (all'interno della quale le attività di gestione dei rifiuti non sono previste dal PRG), come segnalato dalla Struttura pianificazione territoriale e dal Comune di Arvier, evidenzia che per tale area il progetto dovrebbe ottenere la necessaria coerenza urbanistica nell'ambito di questo procedimento, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, e in applicazione dell'art. 18 della l.r. 11/1998, previa presentazione di adeguata documentazione progettuale integrativa.

Tuttavia, stante l'esiguità della suddetta area interferente con la sottozona Ec23, e considerando che la possibilità di procedere con una variante urbanistica, così come previsto dall'art. 208 del D.lgs. 152/2006, dovrebbe costituire carattere di eccezionalità, laddove non vi siano alternative progettuali, anche ai fini della semplificazione amministrativa si invita l'Impresa a valutare una diversa configurazione planimetrica del layout impiantistico, finalizzata a collocare tutte le attività indicate nel progetto all'interno della sottozona Ed08, non dovendosi così procedere alla variante indicata. Si richiede pertanto all'impresa di approfondire e valutare tale possibilità.

- Si segnala la mancanza della trattazione inerente alla valutazione dell'impatto acustico nel parere trasmesso da ARPA.

- Si condivide la valutazione effettuata dalla Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive circa la non necessità di prevedere anche ai fini della compatibilità ambientale uno specifico progetto di recupero ambientale dell'area.”;

## Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 7 giugno 2023:

“- Si concorda con quanto evidenziato circa l’eccezionalità che dovrebbe rivestire il ricorso alla variante urbanistica, invitando pertanto l’impresa ad approfondire la possibilità di collocare tutte le attività di trattamento rifiuti nella sottozona Ed08.

- In merito all’osservazione contenuta nel parere del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio relativa alla *“necessità o meno di integrare la documentazione presentata con il progetto e/o con le indicazioni di ripristino del sito connesse alla chiusura dell’impianto, qualora non fossero già state individuate da precedenti progetto o autorizzazioni”*, evidenzia che le indicazioni previste dal D.lgs 152/2006 in merito alla necessità di prevedere nella progettazione anche le modalità del “recupero ambientale” del sito dell’impianto sono da considerarsi applicabili nel caso di nuovi impianti da realizzare. Trattandosi di un rinnovo, si ritiene che questo aspetto dovrebbe essere già stato affrontato in sede di prima autorizzazione.

Nel caso di specie, inoltre, poiché l’impianto si trova in area ad utilizzo artigianale dove vengono svolte dalla medesima impresa anche attività di magazzino e vendita di materiali per l’edilizia, è verosimile ritenere che al decadere dell’autorizzazione alla gestione di rifiuti, l’area rimarrà destinata a tali usi e pertanto è plausibile che non sia mai stato predisposto un vero e proprio progetto di recupero ambientale in sito.

Pertanto, laddove la suddetta ipotesi fosse confermata e formalizzata dall’impresa, si ritiene non necessaria la presentazione nella presente istruttoria di specifiche indicazioni circa il recupero ambientale dell’area.

- Per quanto riguarda l’istruttoria di VIA, la Struttura esprime parere favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto.

- Per quanto attiene l’istruttoria di rinnovo e modifica dell’autorizzazione ai sensi degli articoli 208 e 269 del D.lgs 152/2006, la Struttura esprime nel complesso parere favorevole al rilascio della medesima, fatta salva la presentazione da parte dell’impresa degli approfondimenti progettuali richiesti e della relativa documentazione aggiornata, alla luce delle seguenti osservazioni:

- In generale ricorda come le planimetrie progettuali devono rappresentare correttamente solo l’area nella quale vengono effettivamente svolte le attività relative al recupero dei rifiuti e quindi come tali assoggettate alla presente istruttoria autorizzativa; pertanto devono essere riviste le planimetrie consegnate in quanto le medesime devono indicare solamente le sopraccitate aree, distinte da quelle nelle quali vengono svolte le altre attività dell’impresa che non riguardano i rifiuti (ad es. magazzino e vendita di materie prime per l’edilizia).

Le suddette aree dovranno essere opportunamente distinte anche sui luoghi di lavoro (es. mediante segnalazione con picchetti sul terreno).

Riportando correttamente in planimetria l’area effettivamente interessata dalle attività di recupero rifiuti (che sarà minore rispetto a quella attualmente indicata), anche i fattori di attenzione segnalati (di cui all’Allegato IV del Piano rifiuti) potrebbero essere aggiornati in riduzione rispetto all’attuale grado di sensibilità.

- Si richiede un approfondimento circa le modalità gestionali degli eventuali lotti non conformi di materiale in ingresso all’impianto per i quali l’impresa si fa carico della caratterizzazione, nonché degli eventuali lotti non conformi di materiale post-lavorazione, che quindi non ottiene la qualifica di End of Waste. Se sono gestiti ai sensi dell’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 non necessitano di prescrizioni autorizzative, se al contrario si intende gestire tali rifiuti in R13 o D15 si dovranno rivalutare i quantitativi richiesti ed, eventualmente, ricalcolare le garanzie finanziarie.

- Per quanto riguarda la garanzia finanziaria di cui al comma 11, lettera g), dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ricorda che la medesima sarà calcolata e redatta conformemente a quanto previsto dalle D.G.R. 3284/2006 e 1500/2013, ed in funzione dell’attività di recupero principale autorizzata.

Pertanto, per i rifiuti sottoposti alle attività di messa in riserva (R13) finalizzata al successivo recupero (R5), la garanzia finanziaria sarà calcolata sul quantitativo annuo recuperabile richiesto. Mentre per i rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva (R13, previsto per i rifiuti contenenti gesso) la garanzia sarà calcolata sulla capacità di stoccaggio istantanea richiesta. Il totale della garanzia sarà dato dalla somma delle due aliquote, fatti salvi gli importi minimi per ogni aliquota disposti dalle citate DGR.

- L'impresa deve presentare adeguata documentazione (contratto, scrittura privata, ecc.) attestante la disponibilità delle aree oggetto dell'autorizzazione ex art. 208 del TUA, per la durata pari alla durata dell'autorizzazione stessa.

- Evidenza che nell'ambito delle attività che prevedono il noleggio del frantoio, l'utilizzo di tale macchinario rientra nella presente autorizzazione e pertanto deve essere utilizzato da maestranze dell'impresa e nella piena responsabilità della stessa. L'utilizzo di un frantoio eventualmente in possesso di autorizzazione ex art. 208, comma 15, del TUA in capo ad altro soggetto non è configurabile come campagna di recupero tramite impianto mobile.

- Per quanto riguarda il trattamento riguardante il *“recupero delle pietre locali o decorative (es. lose, etc.) da utilizzare tal quali in edilizia”* concorda con quanto segnalato da ARPA circa l'inapplicabilità di quanto previsto in relazione; ritiene quindi preferibile che tale materiale sia trattato come non rifiuto già dall'origine, e pertanto esternamente all'area oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006.

- L'impresa deve esplicitare la necessità o meno di realizzare opere di approntamento dell'impianto di recupero rifiuti in oggetto (quali ad es. recinzioni, pavimentazioni, tettoie ecc.). In caso affermativo dovrà essere prodotta tutta la documentazione progettuale atta a descrivere tali opere e sulla base della quale la Struttura Economia circolare, rifiuti e attività estrattive richiederà espresso parere al Comune di Arvier, al quale si sostituisce nel rilascio del titolo edilizio abilitativo ai sensi dell'art. 208 del TUA. Nell'atto autorizzativo, inoltre, verranno prescritte tempistiche concordate per la realizzazione delle medesime.

- Si chiede infine all'impresa di distinguere i quantitativi richiesti per i rifiuti sottoposti a R13 + R5 rispetto ai quantitativi richiesti per i rifiuti sottoposti al solo R13, al fine di permettere il corretto calcolo della garanzia finanziaria. Si rileva che i quantitativi possono essere raggruppati per attività di recupero omogenee.”;

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 27 settembre 2023:

“- Prende atto che, con la documentazione aggiornata presentata, sono state recepite tutte le indicazioni e richieste che erano state formulate nella precedente Conferenza dei servizi, pertanto la Struttura conferma il proprio parere favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto, ed esprime altresì parere favorevole al rilascio del rinnovo e modifica dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 208 e 269 del D.lgs 152/2006.

- Richiede inoltre che la seguente frase indicata a pag. 20 nella Relazione aggiornata sia stralciata:

*“Nelle more della revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti di cui al Decreto n.152/2022 ed alla Legge di conversione del DL 29 dicembre 2022 n. 198 (G.U. del 27 febbraio 2023, n. 49), la ditta continua a produrre aggregati riciclati in conformità agli Allegati C1, C2, C3, C4, C5 alla Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005.”*, in quanto l'ottemperanza alle disposizioni normative attualmente in vigore (DM 152/2022, pur in fase di modifica) è ovviamente condizione necessaria per l'espletamento dell'attività. Non si ritiene corretto fare riferimento alla circolare del 2005, come indicato dal vecchio DM 5 febbraio 1998, dal momento che il nuovo decreto specifico EoW per i materiali da costruzione è comunque vigente.

- Per quanto concerne la titolarità delle aree nelle quali verranno svolte le attività in progetto, in relazione alla documentazione integrativa presentata ed alla situazione riportata in sintesi a pag. 8 della Relazione aggiornata (proprietà a nome del Sig. Vilmo Luboz, contratti di comodato d'uso

verbali, accordo preliminare di permuta), sottolinea la necessità che la suddetta disponibilità delle aree sia attestata esclusivamente a nome della ragione sociale della Ditta richiedente, e in forma definitiva, per una durata almeno pari alla durata dell'autorizzazione ex art. 208.

Tale aspetto, pertanto, deve essere ufficialmente definito, e sarà condizionante per l'accettazione delle garanzie finanziarie e l'inizio dell'attività.”;

## ARPA Valle d'Aosta

- parere acquisito agli atti in data 6 giugno 2023, con prot. n. 4287:

### “1. Premessa

Il presente parere riporta le osservazioni di ARPA VdA nel contesto della procedura di VIA in riferimento a quanto richiesto da parte del Dipartimento Ambiente, S.O. Sostenibilità e valutazione ambientale, prot. n. 2971 del 18/04/2023 (prot. ARPA n. 5233 del 19/04/2023).

### 2. osservazioni relative alla documentazione di progetto

#### 2.1 Emissioni in aria

L'intervento proposto prevede la conduzione di operazioni che possono dare luogo ad emissioni diffuse di polveri in relazione alla lavorazione, al trasporto e alla movimentazione di materiali polverulenti. In particolare la movimentazione dei rifiuti è effettuata con l'ausilio di pala meccanica e di escavatore mentre la lavorazione è effettuata con un frantoio mobile con deferrizzatore ed un vaglio mobile. Le operazioni di trattamento non vengono effettuate con continuità e il frantumatore viene noleggiato solo all'occorrenza.

Le emissioni diffuse di polveri devono essere contenute nel maggior modo possibile, adottando le prescrizioni riportate nella parte I dell'Allegato V alla parte quinta del Dlgs 152/06 (“Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti”).

La ditta dichiara di attuare le seguenti modalità operative e aver predisposto le misure di mitigazione necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri che si generano durante le attività di frantumazione, vagliatura, movimentazione e stoccaggio di materiale polverulento come sotto riportato:

- utilizzo di un sistema di abbattimento delle polveri mediante nebulizzatori in corrispondenza della bocca di carico del frantoio e di irrigatori in corrispondenza delle piste di transito e dei cumuli di stoccaggio. A seguito della modifica richiesta nel presente progetto, saranno predisposti anche degli irrigatori per l'umidificazione dei cumuli di nuova formazione;
- presenza di un cordolo in terra alto circa 3 m lungo il margine meridionale dell'insediamento, al di sopra del quale è stata impiantata una siepe di circa 1.5 m con funzione di barriera mitigatrice;
- sospensione delle attività che comportano sollevamento di polveri nelle giornate a forte ventosità;
- limitazione della velocità di transito degli automezzi all'interno del sito e copertura dei cassoni dei camion mediante apposite teflonature.

Tali misure di mitigazione si ritengono valide e conformi a quanto previsto nel suddetto allegato del Dlgs 152/06 per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri.

#### 2.2 Gestione dei rifiuti

Alle pagine 16 e 23 della “Relazione tecnica” viene dichiarato che “dai rifiuti di cui al codice EER 170904 mediante un'operazione di selezione e/o di semplice controllo, si potrà ottenere anche il recupero delle pietre locali o decorative (es. lose, etc.) da utilizzare tal quali in edilizia”. Si ritiene tale modalità di gestione e la conseguente procedura di End of Waste non autorizzabile in quanto, come previsto dal comma 2 dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006, i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto sono adottati “in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria

ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". In particolare, nel caso in esame, non esiste una disciplina comunitaria ma esiste un decreto ministeriale, il DM 152/2022, che prevede, per i rifiuti di cui al codice EER 170904, criteri non riconducibili alla fattispecie sopra richiamata.

In secondo luogo, sia nella "Relazione tecnica" che nel "Layout produttivo", viene individuata l'area 8 come area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nelle operazioni di recupero ma non vengono indicate le modalità di stoccaggio di questi rifiuti. A tal riguardo si prescrive che gli stessi vengano stoccati (suddivisi per codice EER) in appositi big bags e/o contenitori/cassoni dotati di sistema di copertura al fine di impedirne la miscelazione e, in particolare per i materiali plastici, la dispersione eolica.

### 2.3 acque sotterranee

Per quanto riguarda gli impatti sulla matrice Acque sotterranee, considerando che nello Studio di impatto ambientale viene riportato che il piazzale in cui vengono svolte le attività di gestione rifiuti è scoperto e che il relativo fondo è "permeabile", al fine di prevenire eventuali contaminazioni provocate dall'infiltrazione di acque piovane a seguito del percolamento delle stesse attraverso i rifiuti, questa Agenzia ritiene necessario che:

- l'area di messa in riserva dei rifiuti di cui al codice EER 170302 (area 3) sia pavimentata e dotata di sistema di raccolta e gestione delle acque di percolazione o, in alternativa, di adeguato sistema di copertura;
- la messa in riserva dei rifiuti di cui al codice EER 170802 sia effettuata in contenitori scarrabili stagni dotati di sistema di copertura oppure l'area di messa in riserva (area 1c) sia realizzata analogamente a quanto indicato per l'area di cui al punto precedente.

### 2.4 radiazioni non ionizzanti

L'impianto in oggetto non è di per sé una sorgente di campi elettromagnetici ma nella documentazione che descrive il progetto viene segnalata la presenza di un elettrodotto a media tensione transitante nell'area di lavoro.

A tal proposito si ricorda che i luoghi di nuova costruzione adibiti a permanenza di persone superiore alle quattro ore giornaliere devono essere posti a una distanza dagli elettrodotti non inferiore alle fasce di rispetto come definite nel DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e nel Decreto del 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.";

### Valutazioni finali

In merito al progetto in esame la scrivente Agenzia esprime parere positivo, condizionato a quanto riportato ai paragrafi 2.1 e 2.2., 2.3.";

#### - parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 7 giugno 2023:

"In merito alle diverse tematiche affrontate nel parere trasmesso da ARPA e letto in Conferenza, illustra ed approfondisce in particolare i contenuti relativi alla "Gestione dei rifiuti", ribadendo le seguenti osservazioni:

- "Alle pagine 16 e 23 della "Relazione tecnica" viene dichiarato che *"dai rifiuti di cui al codice EER 170904 mediante un'operazione di selezione e/o di semplice controllo, si potrà ottenere anche il recupero delle pietre locali o decorative (es. lose, etc.) da utilizzare tal quali in edilizia"*. Si ritiene tale modalità di gestione e la conseguente procedura di End of Waste non autorizzabile in quanto, come previsto dal comma 2 dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006, i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto sono adottati "in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso

uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". In particolare, nel caso in esame, non esiste una disciplina comunitaria ma esiste un decreto ministeriale, il DM 152/2022, che prevede, per i rifiuti di cui al codice EER 170904, criteri non riconducibili alla fattispecie sopra richiamata.

In secondo luogo, sia nella "Relazione tecnica" che nel "Layout produttivo", viene individuata l'area 8 come area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nelle operazioni di recupero ma non vengono indicate le modalità di stoccaggio di questi rifiuti. A tal riguardo si prescrive che gli stessi vengano stoccati (suddivisi per codice EER) in appositi big bags e/o contenitori/cassoni dotati di sistema di copertura al fine di impedirne la miscelazione e, in particolare per i materiali plastici, la dispersione eolica."

-Per quanto riguarda *"il recupero delle pietre locali o decorative (es. lose, etc.) da utilizzare tal quali in edilizia"*, per ovviare alla non applicabilità normativa segnalata rispetto alle previsioni circa le modalità di trattamento indicate, evidenzia come tali materiali, a seguito di una demolizione selettiva e una gestione separata in cantiere, potrebbero non essere identificati quali "rifiuto" sin dall'origine e pertanto essere trattati esternamente all'area oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006.

-In merito alla tematica "rumore ambientale" si riserva di verificare tale aspetto con i colleghi e, se del caso, sarà prevista la formulazione di un parere integrativo, inerente solo la suddetta tematica.";

- parere acquisito agli atti in data 13 giugno 2023, con prot. n. 4477:

"Il presente parere viene rilasciato ai sensi dell'art. 10 comma 7 della legge regionale 20/2009 "Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9".

La conformità del progetto ai valori limite previsti dalla normativa vigente sull'inquinamento acustico va valutata in riferimento alla rumorosità immessa nell'ambiente esterno e a quella immessa all'interno di ambienti abitativi.

Dalle misure, dai calcoli e dalle considerazioni effettuate, i livelli ottenuti risultano inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente.

Il parere che questa Agenzia rilascia ai sensi dell'art. 10 comma 7 della LR 20/2009, in relazione alla documentazione presentata, risulta positivo.

Si fa presente che gli organi di controllo (Art. 14 - LR 20/2009) possono richiedere la verifica acustica ad attività in esercizio atte a dimostrare il rispetto dei valori limite.";

- parere acquisito agli atti in data 26 settembre 2023, con prot. n. 7176:

"In riferimento al riavvio del procedimento in oggetto (Vs. prot. n. 6192 del 17/08/2023, prot. ARPA n. 0010756 del 17/08/2023), a seguito dell'esame della documentazione integrativa presentata si fa presente quanto segue.

Per quanto riguarda la gestione rifiuti e le acque sotterranee, si evidenzia che le osservazioni e le prescrizioni riportate nel nostro precedente parere (prot. ARPA n. 7443 del 06/06/23) sono state recepite in modo chiaro ed esaustivo nella documentazione integrativa del progetto. Si ribadisce che, in fase di realizzazione dell'opera, dovranno essere rispettate tutte le modalità gestionali previste nel progetto stesso.

Per quanto riguarda le altre matrici ambientali, si conferma quanto già espresso nei precedenti pareri ARPA prot. n. 7443 del 06/06/2023 e prot. n. 7830 del 13/06/2023.";

## Comune di Arvier

- parere acquisito agli atti in data 7 giugno 2023 con prot. n. 4308:

“In riferimento alla Conferenza dei Servizi di all’oggetto, prot. n. 2971 del 18/04/2023, acquisita al ns protocollo n. 2053/2023 in data 19/04/2023, nell’ambito della quale viene richiesto il parere di competenza della scrivente Amministrazione;

esaminati gli elaborati progettuali trasmessi in allegato alla nota sopra richiamata e successive integrazioni;

visto il vigente PRGC ed il Regolamento edilizio comunale;

dato atto che:

- l’impianto è stato autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia ambientale con DGR n. 2950 del 29/10/2010, attualmente scaduta in quanto non rinnovata;

- nell’ambito dell’istanza inoltrata dalla L.E.V.I.T. Srl le modifiche apportate non comportano un aumento della superficie dell’insediamento rispetto a quanto già autorizzato;

- si rileva una lieve modifica del perimetro dell’impianto autorizzato, che rimane tuttavia ricompresa all’interno della zona Ed8 del vigente PRGC, mentre viene ridotta l’area ricompresa nella zona Ec23;

- Il perimetro dell’impianto rimane situato all’interno delle zone Ed8 – Ec23 del vigente PRGC;

- Le attività relative all’impianto per la gestione dei rifiuti risultano:

- coerenti con la zona Ed8 del vigente PRGC (art. 52 NTA – Tab. 1.29 Allegato I) – *destinazione ad usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi “(e3)”*;

- non sono previste all’interno della zona Ec23 del vigente PRGC (art. 51 NTA – Tab. 1.23 Allegato I), pertanto, al fine di ottenere la coerenza ai vigenti strumenti urbanistici, dovrà essere attivata la procedura di variante al PRGC ai sensi dell’art. 18 della L.r. 11/98, oppure, in alternativa, il perimetro dell’impianto potrà essere ricondotto interamente all’interno della zona Ed8;

- le modifiche proposte non prevedono ulteriori trasformazioni urbanistico- edilizie rispetto a quanto già autorizzato;

In considerazione di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole all’accoglimento della domanda, prevedendo la modifica del PRGC ai sensi dell’art. 18 della L.r. 11/98 per quanto concerne la zona Ec23, nel caso in cui non venga ricondotto il perimetro esclusivamente all’interno della zona Ed8.”;

- parere acquisito agli atti in data 19 settembre 2023 con prot. n. 7028:

“In riferimento alla Conferenza dei Servizi di all’oggetto, prot. n. 6192 del 17.08.2023, acquisita al ns protocollo n. 4061/2023 in data 31/08/2023, nell’ambito della quale viene richiesto il parere di competenza della scrivente Amministrazione;

esaminata la documentazione progettuale integrativa ed in particolare la Relazione tecnica e la Tav. 1 – Planimetria generale con layout produttivo, aggiornati a seguito della Conferenza dei servizi in data 07/06/2023;

visto il vigente PRGC ed il Regolamento edilizio comunale;

dato atto che è stato ridefinito il layout di cantiere con lo stralcio dell’estremità nord-orientale dell’area dedicata all’attività di gestione rifiuti, nonché con la separazione dell’area oggetto dell’attività di gestione rifiuti dall’attività di impresa di costruzioni (deposito attrezzature e materiali);

richiamato quanto riportato nella la precedente nota in data 06/06/2023 prot. n. 3017/2023;

rilevato che con l’aggiornamento della Tav. 1 e la ridefinizione del layout produttivo il perimetro dell’impianto rimane interamente ricompreso all’interno della zona Ed8 del vigente PRGC e che, pertanto, le attività relative all’impianto per la gestione dei rifiuti risultano coerenti con la zona Ed8

del vigente PRGC (art. 52 NTA – Tab. 1.29 Allegato I) – *destinazione ad usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi*” (e3);  
dato atto che le modifiche proposte non prevedono ulteriori trasformazioni urbanistico- edilizie rispetto a quanto già autorizzato;  
In considerazione di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole all'accoglimento della domanda.”;

## DEVAL S.p.A.

- parere acquisito agli atti in data 20 aprile 2023 con prot. n. 3062:

“Con riferimento alla conferenza dei servizi in oggetto, Vi comunichiamo che l’attività in oggetto interferisce con la nostra linea elettrica aerea in media tensione a 15 KV individuata negli elaborati progettuali.

A riguardo si esprime il nullaosta di competenza alle condizioni di seguito riportate:

1. dovrà essere garantito, in modo continuativo, sia in fase di cantiere sia in fase di sistemazione definitiva l’accesso ai sostegni, non dovranno essere formati accumuli di materiale alla base dei sostegni;
2. durante le lavorazioni dovranno essere adottate modalità tali da garantire che in nessun modo le macchine operatrici o loro appendici possano urtare i sostegni della linea elettrica compromettendone l’integrità e la stabilità;
3. dovrà essere garantito, sia in fase di cantiere sia in fase di sistemazione definitiva rispetto ai depositi di materiale, un franco verso i conduttori come previsto dall’art. 5.9 della norma CEI EN 50341;
4. durante le lavorazioni dovranno essere adottate modalità tali da garantire che in nessun modo le macchine operatrici o loro appendici possano avvicinarsi ai conduttori nel rispetto della norma CEI 50110;
5. garantire, durante l’eventuale bagnatura dell’area con impianto di irrigazione a pioggia, il rispetto del art. 5.11.3.IT.2 della norma CEI EN 50341 che prescrive, in ogni condizione di funzionamento dell’impianto di irrigazione, che la vena continua del getto liquido non penetri nella zona di guardia del conduttore, nel caso della linea in oggetto pari a 1 metro.

Qualora vengano ravvisate condizioni per cui i nostri impianti risultassero incompatibili con l’opera da realizzare e/o le attività di cantiere, dovrà essere formulata una specifica richiesta di spostamento utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul nostro sito [www.devalspa.it](http://www.devalspa.it).

Premettiamo che trattandosi di una attività soggetta ad autorizzazioni sia pubbliche che private, i tempi di spostamento non sono a priori determinabili.

Ricordiamo che le linee elettriche sono permanentemente in tensione e che pertanto contatti e avvicinamenti di persone e cose ai fili conduttori potrebbero provocare infortuni o incidenti gravissimi.

A tal proposito richiamiamo l'attenzione sulle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare degli artt. 83 e 117 (“Lavori in prossimità di parti attive”) di quest'ultimo si riporta integralmente il testo:

Articolo 117 - “Lavori in prossimità di parti attive”

1. “Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

- a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
- b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
- c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti all'applicazione delle pertinenti norme tecniche”.

Pertanto diffidiamo ad eseguire opere e lavori di qualsiasi genere ad una distanza inferiore alla distanza di sicurezza dai conduttori del nostro elettrodotto.”;

- parere acquisito agli atti in data 1 settembre 2023, con prot. n. 6593:

“Con riferimento alla convocazione in oggetto, per quanto di competenza, Vi confermiamo quanto comunicato nella nostra precedente nota del 20.04.2023 prot. 2063.”;

## ALLEGATO 2

Presso l'impianto possono essere recuperate le tipologie di rifiuto, secondo le operazioni di recupero e i quantitativi massimi espressamente indicati nella seguente tabella:


CER e descrizione	Provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche dei prodotti ottenuti	Q.tà max lavorabile annua	Q.tà max stoccabile
<p><b>GRUPPO A</b></p> <p><b>01 04 13</b> - rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07*</p> <p><b>10 13 11</b> - rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09* e 10 13 10</p> <p><b>17 01 01</b> - cemento</p> <p><b>17 01 02</b> - mattoni</p> <p><b>17 01 03</b> - mattonelle e ceramiche</p> <p><b>17 01 07</b> - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06*</p> <p><b>17 09 04</b> - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*</p>	<p><b><u>Provenienza:</u></b></p> <p>rifiuti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi (capitolo 01, famiglia 04);</p> <p>rifiuti dalla fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti in tali materiali (capitolo 10, famiglia 13);</p> <p>rifiuti da attività di costruzione e demolizione (capitolo 17).</p> <p><b><u>Caratteristiche del rifiuto in ingresso:</u></b></p> <p>caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto non pericoloso (per tutti i CER tranne 17 01 01, 17 01 02 e 17 01 03);</p> <p>per il CER 17 05 04 verifica anche dei limiti di colonna A e B (tab.1, all. 5 al tit. V del D.Lgs. 152/2006);</p> <p><b><u>Attività di recupero:</u></b></p> <p>- (R13) messa in riserva;</p> <p>- (R5) produzione di aggregato recuperato avente qualifica di End of Waste ai sensi dell'art. 3 del D.M. 152/2022, mediante fasi meccaniche interconnesse di miscelazione, selezione e cernita, frantumazione, vagliatura, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.</p>	50.000 t/a	7.146 t (4.764 m <sup>3</sup> )
<p><b>GRUPPO B</b></p> <p><b>17 05 04</b> - terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*</p>	<p><b><u>Caratteristiche dei prodotti ottenuti:</u></b></p> <p>ogni lotto di End of Waste ottenuto (dimensione massima del lotto pari a 600 m<sup>3</sup> per la terra recuperata, 3000 m<sup>3</sup> per l'aggregato recuperato) deve essere conforme all'Allegato 1 al D.M. 152/2022 e deve essere utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici di cui all'Allegato 2 al D.M. 152/2022.</p> <p>Il rispetto delle suddette caratteristiche deve essere attestato, <u>per ogni lotto di produzione</u>, attraverso apposita dichiarazione di conformità, ex art. 5 del D.M. 152/2022, da trasmettere a Regione e ARPA e conservare a disposizione delle autorità di controllo.</p>		2.932 t (2.094 m <sup>3</sup> )

<p><b>GRUPPO C</b></p> <p><b>17 03 02</b> – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*</p>	<p><b><u>Provenienza:</u></b></p> <p>attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo;</p> <p>demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.</p> <p><b><u>Caratteristiche del rifiuto in ingresso:</u></b></p> <p>caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso e assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso.</p> <p><b><u>Attività di recupero:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (R13) messa in riserva;</li> <li>- (R5) produzione di granulato di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 69/2018, mediante fasi meccaniche interconnesse di frantumazione e selezione granulometrica.</li> </ul> <p><b><u>Caratteristiche dei prodotti ottenuti:</u></b></p> <p>ogni lotto di End of Waste ottenuto (dimensione massima del lotto pari a 1000 m<sup>3</sup>, ferma restando la capacità di stoccaggio massima autorizzata) deve avere le seguenti caratteristiche, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 69/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte <i>a</i>) dell' Allegato 1 al D.M. 69/2018;</li> <li>- rispondente agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;</li> <li>- conforme alle specifiche di cui alla parte <i>b</i>) dell' Allegato 1 al D.M. 69/2018.</li> </ul> <p>Il rispetto delle suddette caratteristiche deve essere attestato, <u>per ogni lotto di produzione</u>, attraverso apposita dichiarazione di conformità, ex art. 4 del D.M. 69/2018, da trasmettere a Regione e ARPA e conservare a disposizione delle autorità di controllo.</p>		<p>1.154 t (679 m<sup>3</sup>)</p>
<p><b>GRUPPO D</b></p> <p><b>17 08 02</b> – materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelle di cui alla voce 17 08 01*</p>	<p><b><u>Provenienza:</u></b></p> <p>rifiuti da attività di costruzione e demolizione (capitolo 17).</p> <p><b><u>Caratteristiche del rifiuto in ingresso:</u></b></p> <p>caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso.</p> <p><b><u>Attività di recupero:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (R13) messa in riserva del rifiuto prima dell'avvio a recupero presso impianti terzi autorizzati.</li> </ul>	<p>1.000 t/a</p>	<p>254 t (231 m<sup>3</sup>)</p>



Fig. 3-2 – Estratto di mappa con sovrapposizione del limite dell'impianto (in color rosso)

LEGENDA AREE FUNZIONALI							
Area	Deposito/Attività	Codici EER	Operazioni eseguite	Superficie (mq)	Quantificativi	Modalità di stoccaggio	
					mc	t	
1	1a	010413, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904	R13/R5	1.865	4.764	7.146	cumulì
	1b		R13/R5	120			
	1c		R13	210	231	254	cumulì coperti / container / contenitori
2	Area di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi in ingresso (terre e rocce da scavo)	170504	R13/R5	803	2.094	2.932	cumulì
3	Area di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi in ingresso (miscela bituminosa)	170302	R13/R5	283	679	1.154	cumulì coperti
4	Area di recupero R5	-	R5	-	-	-	
5	5a	Area di deposito dell'aggregato recuperato: - in attesa di conformità al D.M. n. 152/2022; - conforme al D.M. n. 152/2022; - rifiuti ritenuti non conformi gestiti in regime di deposito temporaneo		2.745	7.137	10.706	cumulì
	5b	Area di deposito del granulato di conglomerato bituminoso: - in attesa di conformità al D.M. n. 69/2018; - rifiuti ritenuti non conformi gestiti in regime di deposito temporaneo		650	1.563	2.345	cumulì
3a	Area di deposito di terre e rocce: - in attesa di conformità al D.M. n. 152/2022; - rifiuti ritenuti non conformi gestiti in regime di deposito temporaneo			1.522	4.000	6.800	cumulì
2a	Deposito temporaneo (art. 185-bis del D.Lgs 152/06) dei rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero.	1912xx ed altri codici EER da assegnare in funzione del rifiuto prodotto		668	1.603	2.244	cumulì
8				54	-	-	big bags e/o contenitori /cassoni



**LEGENDA:**

- Elettrodotto
- Limite area funzionali
- Limite area oggetto di istanza alla gestione dei rifiuti (Art.208 del D.Lgs 152/06)
- Picchetti a delimitazione del limite area oggetto di istanza alla gestione dei rifiuti (Art.208 del D.Lgs 152/06)

Aggiornamento del layout produttivo datato Luglio 2023 a cura di:  
**Studio Amb s.r.l. con Socio Unico**  
 Via San Giorgio, 6 - 24122 Bergamo



**STUDIO AMB SRL con Socio Unico**  
 Via S. Felice, 15 - 24122 Bergamo  
 Tel. 0354243093 / Fax: 0354247477  
 www.studioamb.it / www.tuttorifiuti.it

Planimetria area insediamento datata Dicembre 2022 a cura di:  
**Geom. Paolo Tacchella**  
 Via Vuillerminaz, 15 - 11100 Aosta (AO)

COMUNE:	ARVIER (AO)	Geometra	Paolo Tacchella
		Via Vuillerminaz n. 15 - 11100 Aosta	
		Tel. 328791818 E-MAIL: info@paotacchella.it	
		P.I. 0070202007	C.F. TCDPLA89P2A38T
OGGETTO:	ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.Lgs 152/06 e s.m.i.		
UBICAZIONE IMMOBILE:	Strada vicinale Combaron		
TITOLO TAVOLA:	ACOSTA, U1		
AGGIORNAMENTO:	N. 31		
DATA:	Luglio 2023		
SCALA:	1:500		
COMITENTE:	L.E.V.I.T. s.r.l.		
IL TECNICO	GEOM. PAOLO TACCHELLA		
TAVOLA:	<b>1</b>		

PAOLO BAGNOD

**PRESIDENZA DELLA REGIONE**

---

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

Annotazioni a scritture contabili

---

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

---

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 29/11/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO